STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA DEI FRAZIONISTI DI MAZZUNNO

==========

ARTICOLO I

DEFONIZIONE . SEDE

L'Associazione Agraria dei Frazionisti di Mazzunno é un Ente autonomo, pubblico, che comprende tutti gli abitanti domiciliati e residenti stabilmente da oltre tre anni in Mazzunno, frazione del comune di Angolo; tutti, gli abitanti, considerati in unità e continuità, anche di coloro che succederanno senza piu alcuna distinzione fra originari e non originari. = La Associazione ha sede in Mazzunno.

Articolo 2°.

ORIGINE E SCOPO SOCIALE

L'Associazione é la continuazione della anonima Società o Corpo degli Antichi Originari di Mazzunno detta anche Società dei Boschi dopo la trasformazione in Ente pubblico in osservanza della legge sul riordinamento degli Usi Civici;

Scopo sociale é l'uso da parte dei soci delle terre (boschi e pascoli) già da tempo immemorabile psseduti in comune dagli originari ed il godimento delle rendite delle stesse e del patrimonio sociale nei modi e nella misura satbiliti dalla legge e dallo Statuto ; terre e beni, quali sono stati finora regolarmente iscritti e descritti nei pubblici registro del Catasto ,al nome della"Società dei Boschi degli Antichi Originari di Mazzunno " e da quasta posseduti come Ente dopo le divisioni ,in privata e libera proprietà di alcuni terreni ed edifizi di essi Originari auturizzate ed eseguite nel 1798= e 1800.

Articolo 3°.

NATURA DEI BENI

Le terre ed i beni della Società sono inalienabili ed indivisibili, destinati permanentamente a provvedere alle piu essenziali esigenze

della vita dei singoli ;la casa,ilfuoco,la stalla, ed integrare i patrimoni privati familiari e favorire a tutti l'allevamento di qualche capo di bestiame. = Nei casi di evidente utilità,ove si ritenesse addivenire per qualche porzione di terreni a vendita,ipoteca o cambiamento di destinazione, quando ciò rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti,sarà chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste a sensi dell'art.I2 della legge sopra gli Usi Civici e art.39 e 4I del Regolamento relativo,previa approvazione delle deliberazioni da parte delle Giunta Pro.le Amministrativa .

Artucolo 4°.

Caratteri dell'uso .

L'uso singolare non potrà eccedere i bisogni personali e delle proppria famiglia,quello dei boschi e dei pascoli dovrà escludere un eccessivo sruttamento,e sempre uniformarsi alle prescrizioni della legge Forestale; sarà disciplinato da un regolamento,che,dato il numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possono dare,e le spese di conservazione ed amministrazione dei beni stessi,potrà;stabilire un corrispettivo del godimento,per ogni capo di bestiame inviato ai pascoli, per ogni albero assegnato,e per ogni altro uso particolare consentito. Sarà considerato uso necessario e perciò non soggetto ad alcun corrispettivo,quello del pascolo di una giovenca e di due capre per ogni famiglia ; quello di raccogliere legna secca,minuta per fuoco,quello di falciare l'erba per un capo di bestiame , quello di raccogliere strame per stalla nei limiti anzidetti .

Art. 5°.

Limiti dell'uso

Gli assegni di piante per riparazioni della casa di abitazione o di cascine di monte e quelli di legne per fare siepi o tr adurre i fieni al paese non potranno essere fatti che in considerazione e nei limiti dei bisogni della casa e dei fondi di ciascuno posseduti

o coltivati per altri situati nel territiorio della frazione di Mazzunno cioé nel territiorio dell'ek Comune di Mazzunno con divieto assoluto di esportazione .

E' proibito il pascolo con qualunque sorta di bestiame forestiero o preso a soccida da forestieri,salvo che per una giovenca dd un paio di capre da latte per famiglia,per coloro che non ne avessero di proprie.

Art. 6°.

CONDIZIONI per l'esercizio dell'uso .

Il diritto d'uso del singolo non é cedibile; ciascuno lo acquista direttamente per il fatto di essere o di venire quale abitante di Mazzunno e stabilirvi la effettiva residenza, continuata per tre anni ;lo perde andando ad abitare altrove ,se pure conserva in luogo beni e terre; chi emigra temporaneamente ,per ragioni di lavoro o é assente per servi zio militare obbligatorio,é considerato sempre abitante. Chi viene per la prima volta a stabilirsi in luogo dovrà fare dichiarazione alla Associazione Agraria di conoscere ed osservare lo statuto e potrà essergli imposta una tenua tassa di ingresso per ogni compnente la sua famiglia .

Art. 7

ORGANO DELL' ASSOCIAZIONE

L'associazione Agraria é amministrata da un consiglio o Direttorio; avrà un segretario ed un esattore che potranno essere il segretario e l'Esattore del Comune .

L'Ufficio di Amministrazione é gratutito; Al Presidente o chi da lui delegato per singoli affari saranno rimborsate le spese affettive sostentute per l'Associazione ed una modica diaria .

Art. 8

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione é composta di cinque membri eletti dall'assemblea generale dei capi-famiglia nonchè di due delegati comu-

nali designati dal Podestà di Angolo fra i frazionisti di Mazzunno.
Consiglieri e delegati ,nella loro prima adunanza,nomineranno fra essi il Presidente ed un Vice Presidente: tutti avranno poi in ogni delibarazione un uguale diritto di voto;dureranno in carica cinque anni e saranno rieliggibili o disegnati nell'Ufficcio per una volta sola, cioè per un solo successivo quinquennio.

Art. 9°

Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio ed in qualsiasi atto spetta al Presidente, ed in sua mancanza od impedimento, al Vice Presidente

Art. IO°

Assemblea Generale .

L'Assemblea generale dell'associazione é composta di tutti i Capi-famiglia di Mazzunno; è considerato Capo-famiglia, oltre il coniugato, anche il celibe maggiore di età, che, pur convivendo con parenti, ha un patrimonio particolare, quanto ad affari ed interessi fa da sè .

Art. II°

Cpnvocazioni ed attribuzioni dell'Assemblea .

L'Assemblea generale di regola è convocata una volta all'anno, entro gennaio,per deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente ed ogni qual volta occerre per affari eccedenti la ordinaria amministrzione e di importanza speciale a giudizio del Consigllo,o ad istanza di almeno I/5 dei capi-famiglia .

La convocazione si fa con avviso affisso in piazza almeno tre guorni prima .

Per la validità dell'adunanza occerre l'intervento della metà piu uno almeno dei capi-famiglia ; per deliberara modifiche allo Statuto occorre l'intervento di almeno 3/4 dei capi-famiglia ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti.

Ciascuno dei capi-famiglia potrà farsi rappresentare nelle adunanze sociali da altro Capo-famiglia mediante biglietto da lui firmato e

e vistato (per l'autenticità della firma) da altro capo-famiglia nessunoperà potrà rappresntare piu di tre soci, oltre se stesso.
Le delegazioni dovranno essere fatte volta per volta ,saranno consegnate al segratrio che né farà cenno nel verbale sommario dell'Assemblea .
Le votazioni ogni qualvolta si tratti di nominare l'amministrazione o che riguardino l'interesse di determinate persone saranno sempre segrete .

Art. I2°

De Segretario; dell'Esattore e altri impiegati.
Il consiglio di Amministrazione nominerà e potrà revocare e sostituire in ogni tempo,il segretario e l'Esattorenonchè la guardia boschiva e gli altri impiegati.
Il Segretario è personalmente responsabile della custodia dei documenti e carte della Società .
L'Esattore entro il I5 gennaio di ognianno darà il conto di quanto avrà;pagato e riscosso d'ordine dell'amministrzione nell'anno precedente; il fondo di cassa e suberante,a giudizio dell'amministrazione dovrà ogni anno esseredepositato insieme a qualsiasi capitale sociale; sulla Cassa postale di risparmio al nome dell'Associazione , in difetto,nel caso di perdita perqualsiasi somma ,gli amministratori ne saranno responsabili in proprio,tutti, solidamente verso l'Associazione.

ART. I3°

Attribuzioni del Consiglio .
E' di competenza del Consiglio di amminitrazione provvedere a tutto quanto é necessario ed utile per la conservazione edd amministrazione dei beni dell'Associazione ,e per attuare gli scopi sociali.
Spetta al Consiglio stabilire, e per il congruo periodo di tempo , quali dei beni (boschi e pascoli) siano per uso -diritto- e quali oltre l'uso,e per quest'ultimi disporre il modo migliore di amministrazione (affitto o gestione diretta,vendendo le legne e le erbe esuberanti a profitto dell'Ente);

Art. I4°

Norme di Amministrazione .- Riparto Rendite

Di regola col provento delle tasse di erbatico e di assegno di piante o di legne si dovrà far fronte alle spesse delle pubbliche imposte e tasse.

Col provento dei tagli ordinari e straordinari dei boschi si provvederà alle spese di amministrazione, al pagamento degli interessi di mutui ed alle altre spese ordinarie e straordinarie .

Quanto sarà per restare , sarà destinato ad opere di generale utilità degli associati, con facoltà dell'amministrazione di riservarne parte ogni anno per far fronte a bisogni straordinari futuri e per diminuire le tasse di erbatico e di assegno , con speciale riguardo alle famiglie piu bisognose .=

Art. I5°

Non bastando invece le rendite dell' associazione per coprire le spese ordinarie e straordinarie della medesima il Consiglio di amministrazione potrà imporre annualmente ad ogni associato ,senza distinzione di età e di sesso, una tassa generale, da paggarsi dai singoli capi-famiglia

Art. I6°

INVENTARIO

Sarà cura del Consuglio di amministrazione far compilare un esatto inventario di tutti i beni dell'Associazione ed un elenco dei titoli, carte e scritture che si riferiscono a detti beni; ad ogni cambiamento di amministrazione si darà atto della consistenza e variazioni intervenute , ogni 30 anni si farà anche una sommaria stima di tutti i beni medesimi .

Art. I7°

MUTUI PASSIVI.

La Associazione non potrà incontrarre mutui passivi se non per ca-

use di utilità e necessità evidente, e non potrà impegnare nel suo bilancio se non 1/5 delle rendite ordinarie e per un periodo non superire a 10 anni ,intangibile sempre, a favore dei singoli,l'uso diretto nesessario di pascolo,erbatico,legnatico e strameggio di cui sopra all'art. 4 ultima parte.

Art. 18°

ESAZIONE CONTRIBUTI.

Il Consiglio di amministrazione compilerà;entro il giugno di ogni anno il ruolo o quinternetto d'esazione dei contributi dovuti da ogni famiglia e lo passerà all'aesattore per la riscossione da farsi entro il 15 novembre . - L'esazione di questi contributi avrà luogo nei e coi privilegi fiscali come perle tasse e contributi Comunali.

Art. 19°

RIFERIMENTO A LEGGE GENERALI.

Per quanto non è stabilito nel presente statuto si applicheranno in massima le disposizioni della legge sul riordinamento degli Usi Civici e quelle della legge comunale e provinciale e relitivi regolamenti

Art. 20°

Sono revocato lo Statuto del 18 gennaio 1864 ed i regolamenti anteriori

IL PRESIDENTE Dell'Assemblea F.TO Maisetto GioMaria

Il Segretario F.to Scalvinelli

La Commissine Amministratrice

F.ti D.Giovanni Tempini
Maisetti Pietro
Dovina Santo

I Delegati alla firma dello Statuto

F.ti Minini Angelo
Inversini Attilio

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amm.vo

IL PRESIDENTE

D. Giovanni Tempini

IL Segretario F. F.